

COMUNE DI SACROFANO
PROVINCIA DI ROMA



**PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248
Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 e ss. mm. ii.
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2007 n. 563
Circolare del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio del 25.09.2007
Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009 n. 1
D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010

DOCUMENTO PROGRAMMATICO E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Giugno 2010

Ufficio del commercio

Assessorato alle Attività Produttive

PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

Documento programmatico per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Quadro di riferimento normativo**
- 2. Analisi del contesto economico e territoriale**
 - 2.1 Premessa*
 - 2.2 Popolazione e territorio*
 - 2.3 Redditi e consumi*
 - 2.4 La rete distributiva per la somministrazione degli alimenti e bevande a Sacrofano.*
- 3. La definizione del piano ed i criteri adottati**
 - 3.1 Obiettivi e caratteri del piano*
 - 3.2 Zonizzazione del territorio*
 - 3.2 Standards qualitativi*

Regolamento di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Attività escluse dai criteri di programmazione

TITOLO II

REQUISITI PROFESSIONALI E SOGGETTIVI E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

- Art. 4 Requisiti professionali e soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5 Tipologia di esercizi

TITOLO III

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- Art. 6 Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 Trasferimento di sede
- Art. 8 Autorizzazione temporanea

TITOLO IV

ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE

- Art. 9 Ampliamento di superficie
- Art. 10 Subingresso
- Art. 11 Affitto di azienda
- Art. 12 Affidamento della gestione di reparti

TITOLO V

ATTIVITÀ SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

- Art. 13 Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri comunali
- Art. 14 Disposizioni finali

**COMUNE DI SACROFANO
PROVINCIA DI ROMA**



**PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248
Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 e ss. mm. ii.
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2007 n. 563
Circolare del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio del 25.09.2007
Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009 n. 1
D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Giugno 2010

1. Quadro di riferimento normativo

Il presente documento è adottato in attuazione delle seguenti disposizioni nazionali e regionali:

- **D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248** “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
- **Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21** “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche.”.
- **Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2007 n. 563** "Indirizzi della Regione per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 21 del 29 novembre 2006";
- **Circolare del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio del 25.09.2007** “L. R. 21/06 – DGR n. 563/07 - Indicazioni per la stesura dei criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
- **Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009 n. 1** “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21”.
- **D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59** recante “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010** ad oggetto “**D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59** di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare esplicativa.

La disciplina regionale per lo svolgimento delle attività ed il rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta con la L.R. n. 21/2006, reca importanti modifiche nella normativa del settore, consentendo di affrontare il tema degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in maniera nuova, superando le carenze derivanti da una legge statale, la n.287/91, che non è mai stata completata con il suo regolamento di attuazione:

- non sussiste più la distinzione degli esercizi in tipologie a), b), c) e d) ex lege 287/91, ma ne viene individuata un'unica definita “Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”. In questo modo l'imprenditore potrà scegliere quale attività svolgere, ma a condizione che l'attività sia esercitata nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e che la dotazione strutturale e quella infrastrutturale siano adeguate allo svolgimento dell'attività stessa.
- nelle disposizioni transitorie, la L.R. 21/2006, stabilisce che i titolari di un'autorizzazione di pubblico esercizio, previo aggiornamento dell'autorizzazione igienico-sanitaria, possono continuare ad esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza che sia necessaria la conversione della licenza;
- l'iscrizione al REC, di cui all'art.2 della L. 287/91, non è più requisito professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività, ma all'art.14, comma 1 lett. b) si prevede anche la frequenza con esito positivo di appositi corsi di formazione professionale relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di istruzione

secondaria o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione, o la pratica professionale svolta per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;

- è stato abolito il parere delle Commissioni consultive (di cui all'art.3, c. 1 della L. 287/91), sostituito da diverse modalità concertative da attivare appunto nel momento dell'individuazione da parte del Comune dei requisiti degli esercizi di somministrazione.

Il carattere maggiormente innovativo della riforma consiste in nuovo modello settoriale, basato su un principio ispiratore già introdotto dal legislatore nazionale con l'art. 3 della Legge 248/2006, totalmente diverso rispetto a quello posto a fondamento della precedente disciplina normativa: il previgente divieto all'apertura di nuove attività di somministrazione, che scattava con il superamento di un predeterminato indice numerico (basato sul rapporto tra attività e numero di abitanti) è superato da una regolamentazione meno rigida, rispettosa del principio del libero accesso al mercato per tutti gli operatori che, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie, nonché in possesso dei requisiti soggettivi, intendono investire per la diversificazione dell'offerta, l'integrazione del servizio, la creazione di lavoro e la riqualificazione del territorio.

L'art. 5 della L.R. 21/2006 prevede, invero, che *“nella determinazione dei criteri i comuni possono utilizzare anche parametri numerici o indici di servizio”*.

La portata di tale previsione è però stata delimitata prima con la DGR n. 563/2007 e successivamente con la Circolare del Dipartimento Economico e Occupazionale del 25/09/2007, laddove si precisa che tale facoltà è esercitabile *“nel caso di zone del territorio in cui l'analisi effettuata evidenzia la tendenza ad una graduale e costante saturazione dell'offerta tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra gli operatori e determinare il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore”*, ovvero *“nel caso di zone caratterizzate da contesti di particolare pregio e rilievo storico-artistico, in cui l'analisi della rete presenti aspetti di saturazione tali da determinare uno squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia dei contesti artistico-architettonici e lo sviluppo delle attività di somministrazione”*.

La Circolare precisa altresì che *“il ricorso a limiti numerici rigidi, per i due casi tassativamente previsti dalla legge, dovrà in ogni caso costituire l'eccezione nella determinazione degli strumenti. Il comune dovrà, inoltre, qualora verifici il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'utilizzo, ripristinare le condizioni di libero accesso al mercato per la zona o le zone considerate”*.

La possibilità per i Comuni di imporre vincoli numerici appare, peraltro, di dubbia applicabilità alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 del 5 maggio 2009, che ha sancito l'illegittimità del provvedimento con il quale il Comune di Milano opponeva diniego alla richiesta di autorizzazione alla somministrazione da parte di una società, sostenendo che l'area ove si sarebbe collocato l'esercizio risultava *“già eccessivamente saturata di esercizi di somministrazione”*.

Con tale pronuncia il Consiglio di Stato, in primo luogo conferma che l'art. 3 della L. 248/2006 non appare lesivo delle prerogative legislative regionali in materia di commercio (e neppure di quelle regolamentari del Comune), posto che il legislatore statale (art. 3, comma 1), ha cura di precisare che le disposizioni da esso introdotte attengono a due materie riservate (ex art. 117, comma 2, della Costituzione), alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire la *“tutela della concorrenza”* (art. 117, comma 2, lett. e), oltre che la *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* (art. 117, comma 2, lett. m).

Nel merito, ribadisce che il sistema di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande basato sulla determinazione di parametri numerici *“si pone in contrasto con le disposizioni della legge 248/2006, che, in attuazione del principio di libera*

concorrenza, impediscono alle Amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato”, rimarcando altresì che è illegittimo imporre il rispetto di «limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale» anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Di recente, con l'entrata in vigore, a far data dall'08 maggio 2010, dell'art. 64 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 recante “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, e con i chiarimenti esplicativi di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010 si è inteso fornire un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi prevedendo quanto segue: *“Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione”.*

La suddetta disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela. In via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile. Il sistema di programmazione introdotto dalla disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti. Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. I provvedimenti di programmazione, altresì, pur nella necessità di assicurare una localizzazione delle attività in grado di rispondere alle necessità anche stagionali del territorio, non potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base dei predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera

logica dell'equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Analisi del contesto economico e territoriale

2.1 Premessa

Il vigente quadro normativo nazionale e regionale attribuisce quindi all'autonomia decisionale dei Comuni un ampio margine di valutazione ai fini della programmazione di sviluppo settoriale: l'analisi del territorio fondata sugli indirizzi regionali costituisce la base indispensabile ai fini di una corretta pianificazione, facendo venir meno tutte quelle limitazioni allo sviluppo del mercato che non trovano giustificazione nella necessità di tutelare interessi generali quali ad esempio ambiente, patrimonio storico e artistico, sicurezza, ma sono invece poste a difesa di rendite di posizione appannaggio dell'offerta già presente sul mercato.

Con il presente documento si intende quindi fornire un quadro complessivo di tutti gli elementi economici, sociali, e di natura territoriale che possono incidere in maniera significativa sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande e determinano i caratteri della rete distributiva comunale, con l'intento finale di tradurre in proposte concrete e in regole di azione il dettato della L. R. 21/2006 e dei successivi provvedimenti di attuazione.

In questa nuova fase di programmazione, che sostituisce le vecchie logiche basate essenzialmente sull'analisi della struttura economica del settore, diventa indispensabile un approccio in cui è il territorio nel suo complesso ad essere monitorato, con i contributi incrociati dei vari strumenti a disposizione.

Lo sviluppo e la crescita della città e del suo territorio non possono più oggi essere visti per stralci, per segmenti, puntando ad ottimizzare un settore indipendentemente dalle azioni degli altri.

Il tessuto urbano letto e vissuto come organismo complessivo richiede una attenzione rinnovata e multidisciplinare, che si è cercato di tradurre in questo documento.

L'obiettivo di fondo nel ciclo di vita urbano, che riguarda il commercio, il turismo e le altre attività economiche e ricreative, è quello che il Comune di Sacrofano possa incrementare con il tempo il proprio ruolo di riferimento simbolico per i residenti e per coloro che sono di passaggio (per lavoro, per studio, per turismo, per motivi personali), pianificando una evoluzione razionale e sostenibile.

Per poter tradurre questo grande obiettivo in atti concreti, per la parte non trascurabile di competenza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre innanzitutto prendere in esame e tenere in considerazione i vari elementi caratterizzanti questo rilevante settore economico.

L'impostazione che deve guidare una corretta pianificazione non può considerare solo un mercato da regolare, ma l'intero territorio, quale ambiente da salvaguardare e come risorsa da valorizzare.

2.2 Popolazione e territorio

Il Comune di Sacrofano si estende nella zona nord della Provincia di Roma, su una superficie di 28,48 chilometri quadrati e presenta una struttura che si articola su una zona centrale, in cui è insediato il vecchio nucleo abitativo (centro storico e centro urbano) e su nuovi insediamenti abitativi, che si sviluppano nelle zone esterne, adiacenti al centro stesso (Monte Caminetto e Borgo Pineto).

Nella zona circostante al territorio comunale si sviluppano centri di discreta

importanza economica, turistica e sociale: Formello, Riano, Campagnano, Magliano romano, Castelnuovo di Porto e la stessa Capitale.

Per quanto riguarda la popolazione residente, è da rilevare un costante trend incrementale, che negli ultimi 5 anni ha registrato un tasso di crescita di circa il 17%, con un tasso di incremento medio annuale del 3,16%, che ha raggiunto il suo livello più elevato (4,9%) nel 2008, ultimo anno di rilevazione.

Tabella n. 1 Residenti

Data di rilevazione	Residenti
31/12/2003	6.239
31/12/2004	6.446
31/12/2005	6.700
31/12/2006	6.760
31/12/2007	6.950
31/12/2008	7.288
31/12/2009	7.458

Tabella n. 2 Tassi incrementali

Tasso di incremento dal 2003 al 2009	19%
Tasso di incremento medio annuo nel periodo	3,00 %
Tasso di incremento nell'ultimo anno (dal 2008 al 2009)	2,33%

Ai fini della presente analisi è inoltre da rilevare come, oltre alla popolazione residente, debba considerarsi anche la c.d. popolazione fluttuante, relativa cioè ai flussi turistici ed in particolare ai proprietari di seconde case, per lo più residenti a Roma, che determina, soprattutto nelle giornate festive e prefestive, un notevole incremento dei consumi alimentari extradomestici.

Il territorio comunale ha sempre presentato, infatti, una buona vocazione turistica, grazie alla breve distanza da Roma, all'ampio entroterra semirurale, alle forme di artigianato sempre più apprezzate, alle numerose iniziative di carattere religioso, culturale, sportivo e folkloristico che si organizzano nel corso dell'anno.

Da ricordare, infine, che nell'anno 2006 è stata effettuata, per conto dell'Amministrazione comunale, un'analisi mirata a stimare la popolazione effettivamente dimorante nel territorio comunale, basata sulla produzione di rifiuti urbani.

Tale analisi ha quantificato la produzione di rifiuti urbani nell'anno 2005 in 3.492,90 tonnellate, che è quindi stata posta in relazione ad una media giornaliera pro-capite di 0,90 kg. (kg 328,50 su base annua): il rapporto tra queste due quantità ha fornito una stima di 10.635 persone dimoranti nel territorio comunale, pari quindi a 3935 unità aggiuntive (circa il 59%) rispetto ai residenti risultanti al 31 dicembre dello stesso anno.

2.3 Redditi e consumi

Il volume dei consumi della popolazione è un dato ovviamente dinamico, soggetto a numerosi fattori: il reddito della popolazione innanzitutto, ma anche le abitudini di consumo, i trend di variazione del consumo di alcuni beni, la qualità della rete commerciale esistente e della popolazione gravitante.

La base fondamentale dei dati statistici è quella elaborata dall'Istat sui consumi delle famiglie italiane, suddivisa per grandezza delle città di residenza e per zona geografica: in particolare è opportuno ricordare che i consumi riferibili ai pubblici

esercizi sono quelli riportati nel capitolo “altri beni e servizi” ed in particolare alla voce “pasti e consumazioni fuori casa”.

Da sottolineare in particolare che l'incidenza di “altri beni e servizi” sulla spesa totale, risulta una tra le maggiori rispetto a tutti gli altri capitoli analizzati dall'Istat, nonostante si riduca nell'arco temporale preso in considerazione.

La rilevazione Istat riferita al 2007 indica che le uniche voci di spesa a registrare un aumento della propria incidenza, dal 2000 al 2007, sono quelle relative a beni e servizi per la cura personale e “pasti e consumazioni fuori casa”.

Altro dato statistico significativo è quello contenuto nel Rapporto Upi Lazio 2009, realizzato in collaborazione con l'EU.R.E.S., sulla situazione economica-sociale della Regione Lazio (presentato nel mese di novembre del 2009).

L'ampia e articolata struttura del Rapporto consente di osservare una regione che, pur colpita dalla crisi, reagisce grazie ad un tessuto produttivo in continua crescita, ad una società civile che partecipa, ad una struttura economica, sorretta dal settore terziario, che ha saputo rispondere all'impatto della recessione globale.

Per quanto di interesse in tale sede, il rapporto evidenzia in particolare che i dati sui consumi delle famiglie nel 2008 registrano nel Lazio un aumento della spesa media mensile del 2,6%, un valore, questo, inferiore alla variazione dei prezzi al consumo (+3,3%), con un incremento di quelli alimentari pari all'1,2%.

In termini complessivi i consumi medi delle famiglie del Lazio si attestano nel 2008 a 2.530 euro (2.485 in Italia) e tra le voci di spesa più alte compare quella relativa agli alimentari (19,8%, rispetto al 19,1% su base nazionale).

Con specifico riguardo al contesto comunale di Sacrofano, i dati statistici più recenti, concernenti in particolare il reddito ed il consumo, sono contenuti nella ricerca elaborata dall'Istituto Tagliacarne per conto della Regione Lazio e in particolare dell'Agenzia Sviluppo Lazio, pubblicata nel 2005 dall'Osservatorio Regionale del commercio del Lazio.

Lo studio, già utilizzato come parametro di riferimento per la pianificazione del commercio sulle aree pubbliche, poneva in relazione la popolazione residente, i valori relativi al reddito disponibile pro capite, e infine quelli relativi al consumo pro capite per i 378 Comuni del Lazio.

La valutazione comparativa di tali dati, con specifico riguardo al Comune di Sacrofano, consentiva di ottenere un'indicazione attendibile circa la propensione media al consumo nel territorio comunale.

Il confronto tra i dati analizzati (popolazione residente, reddito pro capite e consumi pro capite) evidenziava infatti come, a fronte di una rilevazione del reddito che definiva il Comune di Sacrofano con un valore inferiore alla media del territorio regionale, i dati relativi al consumo, che comunque comprendono non solo i consumi dei residenti, ma anche della popolazione presente pro tempore (turisti presso strutture ricettive, turisti di seconde case, ecc.) lo collocava invece tra quelli con i risultati più alti, facendo emergere quindi una propensione media al consumo molto elevata.

2.4 La rete distributiva degli esercizi commerciali per la somministrazione degli alimenti e bevande a Sacrofano

Nel territorio comunale di Sacrofano gli esercizi di alimenti e bevande al 31/12/2009 sono pari a 21.

Considerando anche una ripartizione territoriale della popolazione al 31/12/2009 l'offerta commerciale presenta una distribuzione territoriale molto variabile:

- N. 6 per la Zona Centro storico per un numero di abitanti pari a 674
- N. 11 per quella definita Centro urbano per un numero di abitanti pari a 3.334
- N. 2 per la zona Monte Caminetto per un numero di abitanti pari a 2.625
- N. 2 per la zona Borgo Pineto per un numero di abitanti pari a 825.

Prima dell'entrata in vigore della L.R. del 29 novembre 2006 n. 21, gli esercizi commerciali si dividevano secondo le seguenti tipologie:

- ✓ tipologia A : costituita da ristoranti, tavole calde, trattorie e pizzerie.
- ✓ tipologia B: costituita dai Bar.
- ✓ tipologia C in piano: costituita dalle tipologie A e/o tipologia B con annessa attività di intrattenimento e svago, con uguale superficie destinata.
- ✓ tipologia C fuori piano: costituita dalle tipologie A e/o B con annessa attività di intrattenimento e svago, in cui sia prevalente quest'ultima.
- ✓ tipologia D : costituita dai Bar che non possono vendere alcolici.

La tabella 3 sintetizza la classificazione degli esercizi per tipologia.

Tabella n. 3 Classificazione degli esercizi

<i>Tipologia A</i> <i>ristoranti, tavole calde, trattorie e pizzerie</i>	<i>Tipologia B</i> <i>Bar</i>	<i>Tipologia C</i>	<i>Tipologia C fuori piano</i>	<i>Tipologia D</i>
Ex Ranch	Due Emme	----	----	----
Gresta Fiorina (vini e oli e paninoteca)	Di Domenico Sergio	----	----	----
La Scaletta	Point Bar	----	----	----
Re Desiderio	Oasi bar	----	----	----
Il Torrione	Ca.Gi.	----	----	----
Il Grottino	Peccati di Gola	----	----	----
Da Tonino	Ciro Domolo	----	----	----
Pizzidea di Sardini Giuliano (Pizza al taglio e tavola calda)	----	----	----	----
I Due Archi	----	----	----	----
Lo Chalet	----	----	----	----
Formaggi Costantino (Pizza al taglio)	----	----	----	----
La Collina	----	----	----	----
Le Gnappere	----	----	----	----
Hotel Ristorante La Serenissima	----	----	----	----

La tabella 4 fornisce invece il quadro della distribuzione degli esercizi nelle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

Tabella n. 4 Distribuzione degli esercizi nel territorio

<i>Tipologia di esercizio commerciale</i>	<u>Centro storico</u>	<u>Centro urbano</u>	<u>Monte Caminetto</u>	<u>Borgo Pineto</u>
<i>Tipologia A</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Tipologia B</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

3. La definizione del piano ed i criteri adottati

3.1 Caratteri ed obiettivi del piano

Il presente documento di pianificazione concerne la fissazione dei criteri di programmazione da osservare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, secondo le finalità ed i principi generali della Legge 248/2006, della Legge della Regione Lazio 21/2006 n. 21 e dettagliati nella DGR n. 563/07.

La finalità del piano è quella di individuare e sistematizzare le migliori soluzioni praticabili per soddisfare la domanda di consumi e garantire al contempo il migliore equilibrio tra le diverse esigenze dei consumatori e degli operatori, dato un insieme dinamico di vincoli e di indicazioni, riferibili al quadro normativo, al contesto territoriale, sociale ed economico di riferimento.

Dall'analisi socio economica del contesto territoriale comunale possono evidenziarsi i seguenti indicatori:

- incremento degli andamenti demografici;
- evoluzione delle dinamiche dei consumi e dei flussi turistici, con particolare riferimento alle dinamiche dei consumi alimentari extradomestici;
- forte staticità dell'offerta (non essendo state avviate nuove attività negli ultimi anni);
- necessità di incentivare e migliorare i livelli di qualità del servizio.

Tali dinamiche determinano la necessità di adottare un criterio di programmazione che, in armonia con gli indirizzi regionali, favorisca lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere d'accesso al mercato contenuti nelle disposizioni normative nazionali e regionali.

In tale ottica appare pertanto incompatibile con i principi sopraindicati, anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 del 5 maggio 2009, una regolamentazione delle attività che preveda contingentamenti e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti numerici diretti alla protezione economica del mercato.

Gli obiettivi del piano sono diretti ad incentivare e favorire:

- la riqualificazione urbana ed il miglioramento qualitativo dei servizi,
- la promozione dei prodotti tipici del territorio;
- l'accoglienza nei confronti dei flussi turistici e dai territori limitrofi;
- la rivitalizzazione del tessuto commerciale;
- l'attenzione alle politiche ed alla qualità del lavoro.

Nel rispetto degli indirizzi regionali il presente documento ha natura flessibile ed è soggetto a revisione in base all'evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio (art. 5 comma 4 della L.R. 21/2006).

3.2 Zonizzazione

Per quanto riguarda la ripartizione del territorio, si ritiene di rispettare l'attuale ripartizione in quattro zone di programma che, sia pure in un'ottica di coesione ed integrazione territoriale, mantengono una propria autonomia:

Zone di programma
Centro storico
Centro urbano

Monte Caminetto

Borgo Pineto

3.3 Standards qualitativi

Sulla base delle considerazioni esposte, pur non definendo limiti quantitativi, appare comunque opportuno valutare con attenzione la qualità degli esercizi di nuova apertura, in particolare nelle zone del territorio comunale di maggior pregio, in cui emerge la necessità di garantire la salvaguardia del contesto storico artistico.

Tale finalità appare perseguibile attraverso la previsione di una serie di standards qualitativi che i nuovi esercizi dovranno garantire, mediante l'attribuzione di punteggi minimi da conseguire ai fini del rilascio dell'autorizzazione, con particolare riguardo alle zone del centro storico e del centro urbano.

L'elenco degli standards qualitativi ed i relativi punteggi minimi sono riportati nelle seguenti tabelle.

TABELLA A
Criteria di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

N.	Criteria soggettivi	Punteggio
1	Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale riconosciuto da un ente pubblico. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i>	5
2	Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per almeno due anni negli ultimi 5 anni, nel settore della somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i>	3
3	Essere stato iscritto al REC per la somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i>	1
4	Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto.</i>	3
5	Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato.	5
6	Adozione di contratti di lavoro subordinato, anche stagionale, a tempo indeterminato. <i>Punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio.</i>	3
7	Assunzione di personale disoccupato da almeno 24 mesi con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione. <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti, ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi.</i>	6
8	Assunzione di personale portatore di handicap con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione. <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti, ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi.</i>	8
9	Mancata irrogazione di sanzioni amministrative di competenza comunale nell'esercizio dell'attività (per sanzioni riguardanti la società e/o i legali rappresentanti). <i>Punteggio assegnato in assenza di provvedimenti a carico nei 365 giorni precedenti.</i>	4
10	Applicazione di ordinanze--ingiunzione o ordinanze di adeguamento igienico-sanitario relative all'esercizio dell'attività (per provvedimenti riguardanti la società e/o i legali rappresentanti). <i>Punteggio assegnato per ogni provvedimento a carico nei 365 giorni precedenti.</i>	- 4
11	Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio diversi da quelli della scuola dell'obbligo o da corsi di specializzazione da parte del titolare, soci o dipendenti. <i>Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da ciascun soggetto (titolare, socio o dipendente).</i>	3

N.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)	10
2	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto). <i>Punteggio assegnato per ogni posto auto fino la massimo di 7 punti</i>	1
3	Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere, ovvero in misura inferiore, ma adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche.	5
4	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l'adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità (esclusi i servizi igienici).	10
5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione.	2
6	Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale).	5
7	Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato).	4

N.	Altri criteri	Punteggio
1	Adesione formale alle iniziative di promozione organizzate dalla Regione ed enti territoriali di competenza	15
2	Somministrazione di menù per celiaci e diabetici.	8
3	Apertura di almeno 300 giorni/anno.	9
4	Apertura per almeno 25 giorni nel mese	5
5	Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura).	3
6	Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura).	9
7	Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di almeno 10 ore).	9

TABELLA B **Limite di punteggio dei criteri di qualità.**

Per ciascuna delle tipologie di criteri (soggettivi, oggettivi, altri criteri) deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

Zone	Punteggi minimi
<u>Centro storico</u>	Criteri soggettivi: 8 punti Criteri oggettivi: 8 punti Altri criteri : 3 punti
<u>Centro urbano</u>	Criteri soggettivi: 8 punti Criteri soggettivi: 8 punti Altri criteri : 3 punti
<u>Monte Caminetto e zone limitrofe</u>	12 punti indifferentemente tra le tre categorie indicate
<u>Borgo Pineto e zone limitrofe</u>	12 punti indifferentemente tra le tre categorie indicate

Nel caso di imprese individuali, il punteggio relativo ai criteri soggettivi potrà essere ottenuto con riferimento ai criteri oggettivi e/o agli altri criteri.

**COMUNE DI SACROFANO
PROVINCIA DI ROMA**



**PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248
Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 e ss. mm. ii.
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2007 n. 563
Circolare del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio del 25.09.2007
Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009 n. 1
D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Giugno 2010

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**TITOLO I
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Attività escluse dai criteri di programmazione

**TITOLO II
REQUISITI PROFESSIONALI E SOGGETTIVI E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ**

- Art. 4 Requisiti professionali e soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5 Tipologia di esercizi

**TITOLO III
ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

- Art. 6 Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 Trasferimento di sede
- Art. 8 Autorizzazione temporanea

**TITOLO IV
ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE**

- Art. 9 Ampliamento di superficie
- Art. 10 Subingresso
- Art. 11 Affitto di azienda
- Art. 12 Affidamento della gestione di reparti

**TITOLO V
ATTIVITÀ SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**

- Art. 13 Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri comunali
- Art. 14 Disposizioni finali

TITOLO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'apertura, la modifica e la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Sacrofano, in applicazione della Legge Regione Lazio n. 21 del 09.12.2006 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 che detta, nel rispetto della potestà normativa dei Comuni, le "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 (Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio e successive modifiche) e successive modifiche;

Art. 2

Definizioni

(art. 3 della L. R. 21/2006)

1) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande:

- 1) la vendita e il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'art. 36 della L.R. n. 33/99;
- 2) l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso.

b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;

c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

d) per autorizzazione stagionale, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

e) per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;

f) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modifiche;

g) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico- funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;

1) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di

somministrazione concessionario, al fine di effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3
Attività escluse dai criteri di programmazione
(art. 6 della L. R. 21/2006)

Non rientrano nei criteri di programmazione comunale ai sensi dell'art. 6 delle L.R. 21/06, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:

- a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
- b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
- c) al domicilio del consumatore;
- d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- f) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accogliimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
- i) nei mezzi di trasporto pubblico;
- l) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 33/1999 e successive modifiche;
- m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;
- n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
- o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.

TITOLO II
REQUISITI PROFESSIONALI E SOGGETTIVI E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

Art. 4
**Requisiti professionali e soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande**
(art. 8 della L. R. 21/2006 e art. 74 del d.lgs. 59/2010)

- 1) Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al

possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2) I requisiti di cui comma precedente sono validi anche ai fini dell'attività commerciale nel settore alimentare.

3) Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione.

4) Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione Europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed aventi la sede sociale, applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.

5) Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

6. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da

stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

7. Il divieto di esercizio dell'attività', ai sensi del comma 5, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

8. Il divieto di' esercizio dell'attività' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

9. In caso di società', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6) Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

7) Nelle ipotesi previste al comma 5, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena del giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

8) Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano:

- a. ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
- b. a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- c. al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
- d. al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
- e. ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile;
- f. ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'art. 2508 del codice civile.

Art. 5

Tipologia di esercizi

(art. 10 della L.R. 21/2006)

1) Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 21/06.

2) Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati.

3) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici,

di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

TITOLO III ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 6

Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

(art. 11 della L. R. 21/2006, art. 4 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009 e art. 64 del d.lgs. 59/2010)

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono presentate al Servizio "Attività produttive e commercio" del Comune.
2. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, contengono i seguenti elementi essenziali:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - c. indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
 - d. indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
3. Alle istanze sono allegati:
 - a. copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b. planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - c. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 1. luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 2. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
 3. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 4. l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 5. la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
4. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intende accolta.

6. Il comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tale caso il termine di cui al comma 5 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.

7. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:

- a. la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
- b. l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- c. il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

8. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

9. Qualora il titolare di autorizzazione non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena decadenza della stessa, può richiedere una proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza. Le richieste di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della L. R. 21/06 sono presentate al Comune, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al conseguimento del punteggio minimo, relativo al rispetto degli standards qualitativi, secondo quanto previsto nelle tabelle A e B del documento programmatico.

Art. 7

Trasferimento di sede

(art. 5 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009 e art. 64 del d.lgs. 59/2010)

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio sono presentate al Comune e contengono in particolare, le generalità del richiedente, nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio. All'istanza sono allegati:

- a. planimetria del locale;
- b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

1. la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
2. l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

2. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del presente regolamento e, a decorrere dalla

relativa definizione, non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio è trasferito.

Art. 8

Autorizzazione temporanea

(art. 12 della L. R. 21/2006 e art. 6 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009)

1) In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, è facoltà dell'Amministrazione comunale rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, e limitatamente ai giorni in cui si svolge la manifestazione.

2) L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.

3) Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/06, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

4) Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

5) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

6) La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune, a pena di improcedibilità, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'evento. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della domanda in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.

7) La domanda di cui al precedente comma 6 deve indicare:

- le generalità del richiedente;
- indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
- indicazione ubicativa del luogo o dei locali oggetto della manifestazione o dell'evento, in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- indicazione del rappresentante legale nel caso di di società, associazione o altro organismo collettivo.

8) Alle istanze sono allegati:

1. copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. che attesti:
 - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
 - i dati relativi agli eventuali preposti;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

- possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 21/2006 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
- la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione

TITOLO IV ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Art. 9

Ampliamento di superficie

(art. 5 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009 e art. 11 co. 9 e 10 della L.R. 21/2006)

1. L'ampliamento di superficie dei locali adibiti ad attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al Comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei competenti uffici comunali.
2. Nella comunicazione di cui al precedente comma il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l'ampliamento strutturale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene, in particolare, le generalità del titolare nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali.
4. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, attestante:
 - a. l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 - b. la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Art. 10

Subingresso

(art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009 e art. 14 della L.R. 21/2006)

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è comunicato alla struttura competente nel termine previsto nell'articolo 14, comma 1, della L. R. 21/2006. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:
 - a) copia dell'atto notarile di cessione di azienda;
 - b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 1. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;

2. il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 3. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della L. R. 21/2006 da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
2. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, chiede alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della L. R. 21/2006. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, sono allegati:
- a) copia della denuncia di successione;
 - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 1. luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 2. il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della L.R. 21/2006. La richiesta di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 11

Affitto di azienda

(art. 9 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009)

1. L'affitto di azienda è comunicato al Comune ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:
 - a) copia del contratto di affitto;
 - b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii., che attesti:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della L.R. 21/2006, può chiedere alla struttura competente la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto

termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni da parte del comune entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

Art. 12

Affidamento della gestione di reparti

(art. 7 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009 e art. 13 della L.R. 21/2006)

- 1) Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 21/06, dandone comunicazione al Comune.
- 2) La comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario, nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività e alla stessa sono allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
 - c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii., che attesti:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della L. R. 21/2006 da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
- 2) Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- 3) Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
- 4) Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

TITOLO V

ATTIVITÀ SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 13

Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione relative alle attività escluse dai criteri comunali

(art. 11 co. 12 della L. R. 21/2006 e art. 4 del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009)

1. Le attività di somministrazione di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l) e m) del presente regolamento sono sottoposte a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).
2. La DIA relativa alle suddette attività è presentata al Comune e contiene, in particolare, i seguenti elementi essenziali:
 - a. generalità del dichiarante;

- b. indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- c. indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
- d. indicazione del rappresentante legale, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

3. Alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- 1. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del dichiarante;
- 2. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- 3. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del dichiarante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
- 4. l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- 5. la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

4. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

4. L'attività di somministrazione e bevande mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n) del presente regolamento è sottoposta a previa comunicazione al Comune. La comunicazione è presentata alla struttura competente e contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

5. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
- b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge da parte del titolare ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

6. Relativamente alle attività di somministrazione svolta in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti, in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti, nelle imprese agrituristiche (di cui alle lettere d), e) e o) dell'art. 3 del presente regolamento) si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 8 della L. R. 21/2006.

Art. 14
Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge Regionale 29 Novembre 2006, n. 21 e del Regolamento regionale n. 1 del 19.01.2009, in particolare per quanto attiene alle disposizioni in materia di sospensione e decadenza delle autorizzazioni (art. 15 della L. R. 21/2006) ed alle sanzioni pecuniarie (art. 20 della L. R. 21/2006).